

La gestione dei beni sequestrati – la
relazione ex art. 41 CAM e la
riorganizzazione aziendale; la
governance dell'impresa

CORSO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI - 22 settembre 2023

DR. BENEDETTO RUBERTO

La gestione dei beni in sequestro

Misure di prevenzione ex d.lgs. 159/2011 (Codice Anti Mafia)

Sequestri disposti nel procedimento penale dopo d.lgs. 159/2011:
(L. 161/2017 e d.lgs. 21/2018 hanno modificato art. 104 bis disp.att. C.p.p.)

Sequestro finalizzato alla confisca (mis.sicurezza), ovvero alla confisca «sanzionatoria» (seq.per equivalente)

Sequestro di prevenzione (240bis o norme che lo richiamano)

Se sequestro riguarda aziende, società, beni per cui è necessaria una amministrazione:

- Amministratore va scelto nell'albo art. 35 CAM (sito Ministero Giustizia: strumenti)

- Si applica Libro I, titolo III CAM (artt. 31-51: amministrazione gestione destinazione)

- Giudice che gestisce è giudice che ha disposto sequestro (giudice delegato se collegio)

Dopo 15/07/2022 norme CAM per tutela dei terzi e rapporti con procedure concorsuali

Se sequestro emesso ex art. 240bis c.p. o per reati ex art. 51 eo.3 bis c.p.p.:

- si applicano anche norme CAM su tutela terzi ed esecuzione sequestro

- subentra ANBSC che coadiuva sino a II grado e poi subentra in amministrazione

Rapporti tra giudice della gestione e giudice del merito

Norma

Art. 104bis comma 1 ter disp.att. c.p.p: *i compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso dal giudice collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'art.35, comma 1, del....decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.*

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

§ nelle misure di prevenzione coincidenza;
§ nel sequestro disposto nel processo di cognizione di norma è il GIP che emette il provvedimento:
dopo fase indagini si determina scissione con conseguenti criticità, perché non sempre il giudice della gestione è messo a conoscenza in tempo reale dei provvedimenti adottati sui beni, con il rischio che AG amministrino beni non più in sequestro;
dubbio se il giudice della gestione possa disporre la vendita anticipata dei beni (autorizzazione/nulla osta del giudice del merito?)

Il ruolo dell'amministratore giudiziario

E' pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio (art. 35 CAM)

Se si tratta di aziende è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.

Può avvalersi di un coadiutore

Può chiedere al giudice di farsi assistere da legale per le controversie che riguardano beni in sequestro (onorario da concordare)

Deve subito redigere (30 gg) relazione ex art. 36 CAM

Compiti: art. 37 CAM (registro, scritture contabili, gestione ricavi, contabilità)

Compiti:

- Non è organo di esecuzione del sequestro (ma deve segnalare alla PG eventuali adempimenti omessi: ad es. trascrizioni);
- Non è un mero custode (deve mettere a reddito/gestire beni)
- Si affianca non si sostituisce all'organo amministrativo
- Può cumulare le due cariche, ma in tal caso il compenso è carico della società (cfr. Cass. 24663/2018)

Articolo 40. Gestione dei beni sequestrati

Comma 1: GD impartisce direttive generali per la gestione dei beni sequestrati

Commi 2 a 2-bis: GD può adottare i provvedimenti dell'art. 47, comma primo, L.F.; Tribunale può differire esecuzione sgombero a non oltre confisca, previa corresponsione indennità determinata dal tribunale e pagamento spese

Comma 3 a 3 quater: poteri dell'A.G., atti che richiedono autorizzazione GD

Comma 4: reclamo contro atti AG

Comma 5: Sequestro su comunione indivisa

Commi 5 bis a 5 quinquies: sequestro su beni mobili

Finalità della Gestione dei beni sequestrati

Art. 35 Comma 5: A.G. deve provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione del bene >> FINALITA' DI SALVAGUARDIA

Finalità economica minima: la salvaguardia del bene, amministrato per conto di chi spetta

Per le aziende prive di valore (ad es. scatole vuote, forte indebitamento) o con rilevanti problemi (ad es. inquinamento) soluzione può essere il dissequestro (vedi art. 40 co.5 ter per beni mobili privi di valore, improduttivi, inutilizzabili, inalienabili)

Art. 35 comma 5: «al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni...» >> EFFICIENZA ECONOMICA

Finalità economica massima: possibile incremento di valore economico del bene

A.G. non è Imprenditore (non conferisce capitali assumendo rischio impresa) ma deve assumere un principio imprenditoriale/manageriale se del caso avvalendosi di coadiutore o propositi

Comma 41 comma 2 ter: possibilità di concedere in affitto o comodato l'azienda per FINALITÀ SOCIALI (vd. Anche art.40co.3ter per beni immobili)

Finalità prospettica: anticipare una futura destinazione dei beni per interessi pubblici

non è possibile cedere beni funzionali all'azienda (vedi cessione veicoli per finalità di giustizia, soccorso ecc. ex art. 40 co.5 ter...)

Articolo 41. Gestione delle aziende sequestrate

Commi 1 a 1-octies : Dalla scelta dell'AG alla relazione agli elementi della relazione. La proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività. La temporanea manutenzione ordinaria o straordinaria. L'autorizzazione entro 30 giorni. L'approvazione del programma. Il sequestro e le partecipazioni societarie che non assicurano la maggioranza. Le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto e le cause di scioglimento


Commi 2 a 2-ter: L'amministratore giudiziario e il giudice delegato: gli atti di ordinaria amministrazione ed eventuali limiti, l'affitto dell'azienda, o di un ramo di essa, e la cessione in comodato ad altri enti

Comma 3: La gestione dell'azienda (rinvio all'art.42 su spese e compensi)

Comma 4: I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda

Comma 5: La impossibile prosecuzione o ripresa dell'attività

Commi 6 e 6-bis: Il sequestro di partecipazioni societarie



Articolo 41. Comma 1

Norma

1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di **esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari**.

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

- Disposizione va letta con **104bis disp.att.cpp** che impone AG quando sequestro ha ad oggetto aziende, società o beni da amministrare (Sì: quote societarie, immobili da mettere a reddito, strumenti finanziari; NO: denaro, immobili abusivi, beni mobili registrati, salvo sorgano problemi con terzi)
- **Se sequestro per equivalente** forse conviene prima attendere esecuzione, ma nella prassi viene nominato in via subordinata con il provvedimento di sequestro.
- Scelta avviene con **rotazione**, tenuto conto di natura/entità beni, caratteristiche attività aziendale; limite tre incarichi (problema albo)
- Attenzione: **un conto è il sequestro dell'azienda** (ad esempio per attività di impresa individuale), un conto il sequestro del capitale sociale/quote societarie e, per l'effetto, dell'azienda: nel primo caso si sequestrano solo i beni strumentali, nel secondo anche altri beni intestati alla società

Articolo 41. Comma 1

Norma

1.

Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, **presenta una relazione**, che trasmette anche all'Agenzia, contenente:

- a) ...
- b) ...
- c) ...
- d) ...
- e) ...

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

- **Relazione ex art. 36** è quella da depositare entro 30 gg. (prorogabile in 90) per indicare stato/consistenza beni, inventario, natura attività, ruolo indagato e familiari, mercato riferimento, capacità produttiva, contatti in corso, diritti dei terzi, presumibile valore mercato
- Con la riforma di cui all'art. 15, comma 2, Legge n. 161/2017, viene rettificato **da 6 a 3 mesi** (fermo restando la proroga di 6 mesi, per giustificati motivi) il termine per il deposito della relazione su prosecuzione attività aziendale, che viene presentata al GD e trasmessa alla ANBSC

Articolo 41. Comma 1

Norma

- a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1;
- b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

- a) indicando **informazioni ulteriori** rispetto a quanto indicato nella relazione ex art. 36, che viene redatta (di norma) entro 30 giorni;
- b) **viene allegata** la Situazione Economico-Patrimoniale della azienda/società, salvo la mancata produzione da parte del precedente amministratore; ove in tal caso diventa difficoltosa la ricostruzione dei dati patrimoniali ed economici di una società/azienda, in mancanza di documenti a supporto.

Articolo 41. Comma 1

Norma

c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41 bis del presente decreto:

Note sugli adempimenti pratici della norma

La dettagliata analisi su possibilità di prosecuzione della attività o sulla ripresa (qualora fosse stata interrotta), diviene **l'elemento necessario** per comprendere effettivamente se l'azienda è in grado di proseguire in continuità tenuto conto:

- delle caratteristiche dell'azienda e del ruolo del proposto e dei suoi familiari: rilevando se si possa proseguire anche senza il ruolo assunto da proposto e senza stravolgere l'attività di impresa;
- del complesso dei beni dell'azienda (art. 2555 cc): beni materiali/immateriali;
- delle risorse del personale, al fine di verificare se sia idonea allo svolgimento dell'attività di impresa, in coerenza con l'oggetto sociale,
- della normativa vigente e del mercato di riferimento;
- AG dovrà inoltre verificare se l'attività aziendale è sostenibile, anche alla luce dei **costi di legalizzazione** (cd. costo della legalità) che l'azienda dovrà affrontare per ripristinare quelle aree e rapporti rinvenuti privi dei requisiti di legge (dipendenti non regolarmente contrattualizzati, impianti non a norma, contratti non opponibili, strumenti di lavoro non adeguati etc.) e del mercato di riferimento;
- nella Relazione ex art. 41 viene rappresentato il Programma di Gestione e Prosecuzione dell'attività aziendale, **corredato della relazione di un professionista** (art. 67, c. 3, lett. d, R.D. 16.3.1942, n. 26, sul piano attestato di risanamento), previa nomina autorizzata dal GD (su istanza dell'AG) che attesti: la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del programma di gestione, anche in considerazione delle agevolazioni e misure previste dal successivo art. 41-bis; (*spese? A carico della società? E SE MANCA CONTABILITA'?*)

contenuti

Articolo 41. Comma 1

Norma

- d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
- e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi.

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

- d) **l'A.G. indicherà il valore di stima/mercato dell'azienda:**
 - sulla base delle informazioni acquisite: valori delle immobilizzazioni effettivamente rinvenute, l'avviamento commerciale (ove esistente), possibile stima dei dati Redditali attesi, tenuto conto del settore di appartenenza, del luogo in cui opera l'azienda, dei costi di legalizzazione ed ogni altro elemento utile ad individuare per quanto possibile il valore di mercato;
 - fermo restando che per la stima dell'azienda, si applicheranno le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 36 (così come dettato dal successivo comma 1-bis): le parti potranno prendere visione dei valori di stima e potranno fare le proprie osservazioni ai valori della stima, entro venti giorni.
- e) **l'A.G.** se rileva che l'azienda può essere esercitata solo sulla base di apposite autorizzazioni, concessioni ed altri titoli abilitativi, dovrà verificarne la dotazione ed in assenza valutare se la mancanza può essere sanata ovvero se sia opportuno procedere in altra modalità: affitto d'azienda a terzi etc.

Articolo 41. Comma 1-bis

Norma

1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

Avviso di deposito della relazione alle parti, limitatamente alla stima del valore di mercato dell'azienda

Articolo 41. Comma 1-ter

Norma

1-ter Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei **creditori** e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato **attività lavorativa** in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di **organizzazioni sindacali** all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le **direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società**, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

A.G. per redigere la Situazione Patrimoniale dell'azienda/società, dovrà esaminare e riportare l'elenco nominativo dei:

- creditori sociali e di tutti coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia sui beni (di cui all'art. 57- idonei anche alla verifica dei crediti): verificando quindi il titolo da cui sorge il diritto e che sia opponibile alla procedura (anteriore al sequestro ed avente data certa), specificando:
 - i crediti che traggono origine da rapporti commerciali ancora pendenti (ai sensi dell'art. 56) essenziali alla continuità aziendale;
 - rapporti non provati, non funzionali o non inerenti (ad es. estranei all'esercizio dell'impresa);
 - rapporti esauriti;
 - l'AG produrrà inoltre l'elenco delle persone che risultano in forza all'azienda: riferendo la natura dei rapporti (lavoro subordinato o meno), l'effettiva necessità delle figure individuate atte a garantire la prosecuzione dell'attività,
 - eventuali organizzazioni sindacali a cui sono iscritti i lavoratori, per acquisirne proposte sulla prosecuzione dell'azienda, da sottoporre al GD corredato del proprio parere.

Inoltre, qualora il sequestro riguardi partecipazioni societarie maggioritarie (di cui all'art. 2359 c.c.: con maggioranza dei voti, o con influenza dominante), il tribunale potrà impartire:

- la sostituzione dell'organo amministrativo, a norma del successivo comma 6, (ove ritenuto) con la persona dell'amministratore giudiziario.
- la non sostituzione in caso di particolare necessità: crisi d'impresa (stato di crisi/insolvenza conclamata), particolari competenze dell'organo amministrativo, in caso di società di persone, ove il r.l. è coincidente con la qualifica di socio (socio accomandatario etc)

Articolo 41. Comma 1-quater, 1-quinquies

Norma

1-quater L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, nell'attività di gestione degli immobili e dei beni aziendali, conferisce la manutenzione ordinaria o straordinaria di preferenza alle imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sequestrate ovvero confiscate.

1-quinquies In ogni caso, entro trenta giorni dall'immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-sexies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.

Note sugli adempimenti pratici della norma

contenuti

Con la riforma del 2017, vengono delineate le incombenze cui è tenuto l'AG, il quale – previa istanza e provvedimento autorizzativo – può esercitare **l'attività di gestione degli immobili e dei beni**, conferendo la manutenzione ordinaria e straordinaria ad altre imprese fornitrici di lavoro, beni e servizi già sottoposte a sequestro o confisca, con l'obiettivo di assicurare ulteriori opportunità alle aziende sequestrate.

contenuti

Prosecuzione “con riserva”. Entro 30 giorni dalla immissione in possesso, il GD può autorizzare la prosecuzione e continuità aziendale o a sospenderla, in attesa di successive valutazioni che verranno svolte in seguito alla approvazione del Programma di cui al successivo comma 1-sexies; dopo che saranno svolte tutte le attività tese alla verifica dei titoli abilitativi atti allo svolgimento dell'attività.

Detta autorizzazione rende possibile garantire la prosecuzione sino all'esito di più compiute attività di verifica.

Articolo 41. Comma 1-sexies, 1-septies

Norma

1-sexies Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa

1-septies Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.

Note sugli adempimenti pratici della norma

la Relazione depositata dall'AG viene esaminata da parte del **Tribunale in camera di consiglio**, ai sensi dell'art. 127 c.p.p. (dando avviso alle parti sulla data di fissazione dell'udienza), con la partecipazione del P.M., dei difensori delle parti (*quali?*), della ANBSC e dell'AG; le parti- se compaiono- vengono sentite e, se vi sono concrete prospettive di prosecuzione dell'attività, il Tribunale approva il Programma con decreto motivato, impartendo le direttive per la gestione dell'impresa; in tale procedura tutte le parti possono intervenire ed esporre le proprie ragioni. *Ostensibile intera relazione o solo quella su valore?*

Contrariamente a quanto rilevato al comma 1-ter, qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie **che non assicurano la maggioranza** (ai sensi dell'art. 2359 c.c.: società controllate o collegate), il Tribunale impartisce le direttive ritenute opportune: ciò, al fine di evitare che società, che dispongono di quote minoritarie di un'altra società che devono essere sequestrate, possano incidere sulla regolarità della vita sociale di queste ultime.

contenuti →

contenuti →

Articolo 41. Comma 1-octies

Norma

1-octies Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa dell'attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile

Note sugli adempimenti pratici della norma

In caso di accertata presenza di cause di scioglimento (art. 2484 c.c., riferito alla società di capitali- e art. 2545-duodecies, riferito alle società cooperative) e/o perdita del capitale sociale, queste non operano dalla data di immissione in possesso e sino alla data di approvazione del Programma di prosecuzione o ripresa dell'attività.

Analogamente non si applicano le cause di scioglimento e riduzione del capitale sociale di cui:

- art 2446 commi 2 e 3, c.c. -spa- riduzione capitale per perdite;
- art. 2447 c.c. -spa- perdita oltre 1/3 capitale, sotto il minimo;
- art. 2482-bis, commi 4,5 e 6 c.c; srl- Perdita non diminuita...
- art. 2482-ter c.c.- srl -riduzione oltre 1/3, sotto il minimo.

contenuti

Articolo 41. Comma 2, 2-bis

Norma

2. L'amministratore giudiziario provvede agli atti di ordinaria amministrazione funzionali all'attività economica dell'azienda. Il giudice delegato, tenuto conto dell'attività economica svolta dall'azienda, della forza lavoro da essa occupata, della sua capacità produttiva e del suo mercato di riferimento, può con decreto motivato indicare il limite di valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione. L'amministratore giudiziario non può frazionare artatamente le operazioni economiche al fine di evitare il superamento di detta soglia.

2-bis L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva

Note sugli adempimenti pratici della norma

contenuti → L'AG provvede agli atti di ordinaria amministrazione dell'azienda. Tuttavia, può delimitare il valore entro il quale gli atti si ritengono di ordinaria amministrazione, tenuto conto degli elementi costituenti il complesso aziendale: attività, capacità produttiva e mercato di riferimento, e forza lavoro.

Quanto al divieto di frazionamento di attività, non si ritiene che un AG possa operare in tale "anomala" modalità, intenzionalmente e/o artatamente.

GESTIONE INDIRETTA:

contenuti → L'AG può chiedere autorizzazione ad affittare o concedere in comodato a terzi l'azienda (di cui al comma 2-ter), senza oneri a carico dello Stato, privilegiando le soluzioni che prevedono il mantenimento dei livelli occupazionali oppure comuni, regioni, province (ai sensi dell'art. 48, c. 8.), anche prima della confisca definitiva. Tra i soggetti privilegiati vi sono le cooperative dei lavoratori.

Articolo 41. Comma 2-ter

Norma

2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-ter, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.

Note sugli adempimenti pratici della norma

La proposta di affitto d'azienda o comodato a terzi può avvenire anche per proposta della ANBSC;

In teoria affitto/comodato può essere concesso a soggetti diversi da indagati e/o estranei a contesti criminali; possono essere chiesti dal Giudice pareri/indagini al PM, che può avvalersi della PG

contenuti

Articolo 41. Comma 3

Norma

3. Si osservano per la gestione dell'azienda le disposizioni di cui all'articolo 42, in quanto applicabili

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

Al terzo comma, si fa espresso riferimento all'art. 42: disciplina delle spese, dei compensi e dei rimborsi:

- spese necessarie o utili per la conservazione e amministrazione dei beni (prelevate da somme riscosse o sequestrate e nella disponibilità del procedimento);
- in caso di incapacienza, anticipazione da parte dell'Erario;
- il compenso all'AG e coadiutori, in caso di incapacienza sui conti in confisca, sono anticipate dallo Stato;

Articolo 41. Comma 4

Norma

4. I rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolati dalle norme del codice civile, ove non espressamente altrimenti disposto.

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

Il comma 4 stabilisce che i rapporti giuridici connessi all'amministrazione dell'azienda sono regolate dal codice civile "*ove non espressamente altrimenti disposto*", ed in particolare la disciplina speciale è prevista per:

1) sospensione procedure riscossione/estinzione crediti erariali (art. 50):

- in caso di sequestro quote/azienda: sospensione procedure esecutive, atti di pignoramento e provvedimenti cautelari dell'Agenzia della Riscossione;
- in caso di confisca: estinzione per confusione dei crediti erariali (art. 1253 c.c.).

2) preclusione procedure esecutive (art. 55):

- non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive; i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'AG.;
- in caso di confisca le azioni esecutive si estinguono ed il terzo è chiamato a intervenire nel procedimento di prevenzione per far valere il proprio diritto/credito

2) sospensione/risoluzione rapporti pendenti (art. 56):

- sospensione esecuzione contratti non eseguiti in tutto o in parte e subentro /risoluzione dell'AG previa autorizzazione del GD;
- messa in mora dell'AG mediante istanza al GD e termine non superiore a 60 gg.

Articolo 41. Comma 5

Norma

5. Se mancano concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, il tribunale, acquisito il parere del pubblico ministero, dei difensori delle parti e dell'amministratore giudiziario, dispone la messa in liquidazione dell'impresa. In caso di insolvenza, si applica l'articolo 63, comma 1

contenuti

Note sugli adempimenti pratici della norma

Se dalle situazioni economico-patrimoniali (ritenute attendibili) si rileva che non vi siano concrete possibilità di proseguire o riprendere l'attività, il Tribunale, acquisito il parere del P.M., e sentiti difensori delle parti e dell'AG, dispone la messa in liquidazione dell'impresa (*udienza ex art. 127?*); se vi è attivo possibile nominare liquidatore una persona diversa da AG.

In caso di conclamata insolvenza, si applica l'art. 63: potrà aver avvio la procedura fallimentare, quando vi siano i presupposti ed i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare e la verifica dei crediti sarà svolta avanti al GD della procedura di prevenzione (art. 52 e ss). Se nella massa attiva del fallimento sono compresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale sentito il curatore e il CdC dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'art. 119; con il nuovo Codice della Crisi d'impresa (luglio 2022), dall'art. 317 e ss. vengono dettati i rapporti con le misure di prevenzione e si fa espresso rinvio al D.Lgs n. 159/11.

Articolo 41. Comma 6 e 6-bis

Norma

6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro

6-bis Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali

contenuti



contenuti



Note sugli adempimenti pratici della norma

Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dalla legge, l'AG, previa autorizzazione del G.D.:

1. convocazione assemblea per sostituzione amministratori (se è indagato o prestanome), che può essere anche AG; se rimane vecchio amministratore giudice indicherà modalità di controllo e di esercizio poteri da parte dell'AG;
2. impugnazione delibere societarie di trasferimento sede, trasformazione, fusione e ogni altra modifica dello Statuto che possa arrecare pregiudizio agli interessi dell'amministrazione giudiziaria (specie se socio di minoranza, nel quale caso dovrà essere informato periodicamente e accedere ad atti)

Detto comma assume rilievo in caso di sequestro delle sole partecipazioni societarie, ma non anche dell'azienda.

È stato, infine, previsto che con decreto del Ministero della Giustizia e di concerto con il MISE, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali.

La conclusione della gestione

La gestione si conclude con il dissequestro o con la confisca emessa dal giudice dell'appello (per le misure di prevenzione e le confische allargate ex art.240bis c.p.p.), mentre per gli altri casi con il dissequestro o il passaggio in giudicato della sentenza definitiva

Se c'è stato dissequestro, vanno restituiti all'avente diritto i proventi dei beni venduti riversati nel FUG e la restituzione per equivalente se alcuni beni sono stati assegnati ex art. 48 co3 CAM

Nel caso di cessazione dell'amministrazione va fatto conto di gestione ex art. 43 CAM (entro 60 gg dai provvedimenti definitivi);

Preferibile che richiesta di liquidazione del compenso sia depositato unitamente al rendiconto, in modo che, attraverso documentazione allegata, il giudice possa avere visione chiara dell'impegno e della complessità dell'incarico.

Dopo che giudice comunica all'AG provvedimento che sancisce la fine dell'amministrazione lo invita a presentare rendiconto-

Dopo rendiconto, se completezza, il giudice ne ordina deposito in cancelleria, assegnando termine a PM, interessati e Agenzia per eventuali osservazioni;

Se non depositate osservazioni, conto viene approvato previo controllo regolarità formale

Se depositate contestazioni (devono essere specifiche e riferite a voci contabili, altrimenti inammissibili) va fissata udienza camerale dove non viene in gioco responsabilità amministratore ma solo completezza e regolarità formale

CASI PRATICI:

- SEQUESTRO IMMOBILE CON ATTIVITA' COMMERCIALE DI TERZI (*gestione locazione*)
- SEQUESTRO STAZIONE DI SERVIZIO (*gestione diretta con sblocco conto*)
- SEQUESTRO PER EQUIVALENTE ESEGUITO SU COMPENDIO AZIENDALE DI IMPRESA INDIVIDUALE (*Cass 51603/2018 il sequestro per equivalente non può avere come oggetto l'azienda perché è nella disponibilità di soggetto giuridico autonomo, salvo che sia schermo fittizio, per cui il sequestro deve intendersi eseguito sui beni aziendali*)
- MALTEK (*autorizzazione provvisoria a esercizio diretto, provvedimento definitivo di affitto di azienda*)



**GRAZIE PER
L'ATTENZIONE**